



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  
sistemi informativi e statistici

Direzione generale per la motorizzazione  
Divisione 1

Prot. n. 4617/RU del 09/02/2011

All.: 2

Ai Dirigenti Generali Territoriali <u>Loro Sedi</u>	Alla CUNA <u>Torino</u>
Al Dipartimento per i Trasporti Terrestri Segreteria Amministrativa <u>Sede</u>	All' UNRAE <u>Roma</u>
Al C.S.R.P.A.D. <u>Roma</u>	Alla ASSOGASLIQUIDI <u>Roma</u>
Ai C.P.A. <u>Loro Sedi</u>	Alla ASSOMECO/ASSOMETANO Via Pietro e Maria Curie, 13 42100 <u>Reggio Emilia</u>
Alle Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione <u>Loro Sedi</u>	Alla ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO Corso Venezia 47/49 <u>Milano</u>
All' Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti 90100 <u>Palermo</u>	All'ASSOGASLIQUIDI V.le Pasteur 10 <u>Roma</u>
Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti - Direzione Compartimentale per la Sicilia 90141 <u>Palermo</u>	Al Consorzio Italiano GPL <u>Roma</u>
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie Lung'Adige San Nicolò, 14 33100 <u>Trento</u>	Alla FEDERCHIMICA Via G. da Procida 11 20149 <u>Milano</u>
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti 39100 <u>Bolzano</u>	Alla FEDERMETANO Via Alberelli, 2 50100 <u>Bologna</u>
<u>e. p.c.</u>	Alla NGV System Italia Via Serio, 16 20139 <u>Milano</u>
All' ANFIA <u>Torino</u>	Alla UNIONE PETROLIFERA Via Giorgione 129 <u>Roma</u>
	Al Comitato Tecnico Prof.le GPL Via Larga 8 20122 <u>Milano</u>

**OGGETTO: Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose su strada”.  
Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222.**

Si informano codesti Uffici che l'Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterali **M220 e M222**.  
Gli Accordi di cui in oggetto, di cui si allega copia, prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose.

L'Accordo M220 è volto a consentire l'impiego di recipienti a pressione di salvataggio nelle circostanze in cui i recipienti a pressione utilizzati per il trasporto di sostanze gassose della Classe 2 e corrosive della Classe 8 risultino danneggiati ovvero non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento.

I recipienti di salvataggio utilizzabili sono indicati in apposito allegato all'Accordo stesso.  
La validità dell'Accordo è prevista fino al 31.12.2013.

L'Accordo M222 introduce deroghe alle norme dell'ADR al fine di semplificare il trasporto dei rifiuti. Dette deroghe, che devono comunque essere combinate con la normativa nazionale che regola lo specifico settore, non si applicano ai rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).

L'Accordo M222 prevede il regime semplificato anche per i generatori di aerosol costituenti rifiuti (UN 1950) e, ove non possa escludersi la produzione di fase liquida, il rifiuto viene considerato ai fini della classificazione, alla stregua delle sostanze liquide.

La validità dell'Accordo è prevista fino al 01.08.2015.

Ovviamente la validità dei medesimi Accordi è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli stessi.

E' opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di cui sopra, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M220 ovvero M222:

**“Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”**

AS/as

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Maurizio VITELLI)

Allegati:

- Accordo M220 e relativo allegato
- Accordo M222